

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

tra

COMMITTENTE:

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO – REGIONE PUGLIA con sede legale in Bari (BA) alla Via Gentile n. 42,
P.Iva / Cod. Fiscale : 93386310721, in persona del Suo Legale Rappresentante *pro-tempore* dr. Paolo Campo

e

PRESTATORE D'OPERA: D.sa Filannino Antonella Benedetta, nata a Barletta (BAT) il ~~12/01/1991~~ e ivi residente alla
Via Roma n. 20, C.F. FLN ~~93386310721~~;

OGGETTO: Conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli artt. 409 c.p.c. e 52, comma 2 d.lgs. 81/2015.

PREMESSO

- che il Committente cura e sviluppa le attività di supporto legislativo, organizzativo, informativo, amministrativo necessarie a rendere efficace il ruolo istituzionale proprio dei Consiglieri del Partito Democratico;
- che per la realizzazione delle suddette attività il Committente intende avvalersi di specifiche e qualificate collaborazioni ai sensi della legge della Regione Puglia n. 29 del 22 ottobre 2015;
- che il Collaboratore ha dichiarato di essere disponibile a fornire la propria competenza professionale a supporto delle attività del Gruppo consiliare del Partito democratico;
- che il Collaboratore ha dichiarato di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti, elenco pubblicitari;

tanto premesso, le parti di comune accordo dichiarano di instaurare un rapporto di collaborazione organizzata ai seguenti patti e condizioni:

ARTICOLO 1 – Premesse e allegati. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2 – Oggetto del Contratto. Il Committente conferisce alla D.sa Filannino, che accetta, l'incarico di collaboratore per le attività di informazione e comunicazione. A tal fine il collaboratore supporterà con la sua attività il Gruppo consiliare e ciascuno dei consiglieri aderenti ai fini della migliore esecuzione delle loro funzioni istituzionali. Le parti convengono, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia dell'esecuzione della prestazione del collaboratore, di valutare periodicamente l'andamento dell'attività oggetto del contratto in relazione agli obiettivi alla base dello stesso anche al fine di assumere le iniziative ritenute opportune per migliorare i risultati dell'attività.




ARTICOLO 7 – Corrispettivo. Per il raggiungimento del risultato sopra indicato nonché degli obiettivi specifici, il Committente corrisponderà al Collaboratore il corrispettivo mensile lordo onnicomprensivo di € 500,00 (Euro cinquecento/00) e sul quale verranno applicate le ritenute come per legge..

Il corrispettivo del Collaboratore, così come sopra definito, sarà corrisposto con cadenza periodica mensile da accreditare presso conto corrente bancario le cui coordinate saranno comunicate dalla collaboratrice.

Le parti convengono altresì che il suddetto corrispettivo è comprensivo di ogni onere e spesa che il Collaboratore sosterrà per l'esecuzione dell'incarico e, pertanto, nessuna ulteriore somma o rimborso sarà dovuta dal Committente.

Le parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo definito nel presente contratto è proporzionato alla quantità e alla qualità dell'attività concordata.

ARTICOLO 8 – Durata del contratto e proroghe. Il contratto di collaborazione avrà inizio il **02/08/2019** e termine al **31/12/2019**, data alla quale si prorogherà automaticamente per un anno e così di seguito di anno in anno, salvo che venga disdetto tre mesi prima della scadenza dalla parte che vi abbia interesse tramite lettera raccomandata con ricevuta a/r. In ogni caso, la durata del contratto di collaborazione non potrà eccedere la durata della legislatura nel corso della quale viene sottoscritto e che ne costituisce il termine finale insuperabile.

ARTICOLO 9 - Cessazione anticipata del contratto. Costituiscono ragione automatica e immediata di risoluzione del presente contratto di collaborazione la cessazione anticipata della legislatura, la cessazione del Gruppo consiliare ovvero la modificazione della sua composizione con conseguente venir meno delle risorse per la copertura finanziaria del presente contratto ai sensi e per gli effetti dalla l. r. n. 29/2015.

Il contratto potrà essere unilateralmente risolto dal Committente prima della scadenza del termine annuale iniziale o di quello successivamente prorogato:

- per giusta causa al verificarsi di rilevanti inadempienze contrattuali ivi inclusa la commissione di reati per fatti inerenti l'esecuzione della collaborazione o, in ogni caso, tali da danneggiare l'affidamento o l'immagine del Gruppo consiliare e dei Consiglieri aderenti, ritenuti concordemente dalle parti contraenti beni di primaria rilevanza;
- per inidoneità professionale del Collaboratore tale da compromettere la piena e proficua realizzazione dell'attività oggetto del contratto.
- Per l'aver riportato il collaboratore una condanna, anche non definitiva, purché confermata in appello, per uno dei delitti cui il codice penale collega l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego ovvero la capacità di contrarre con la P.A. , nella misura in cui la stessa sia stata disposta;
- Se al momento del conferimento dell'incarico o successivamente, il collaboratore sia sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale ovvero sia stato rinviato a giudizio per i reati di criminalità organizzata e mafiosa.

Nulla è dovuto al Collaboratore per qualsivoglia ragione o titolo in conseguenza della cessazione anticipata del contratto, salvo il corrispettivo relativo all'attività effettivamente prestata fino a quel momento.

Le comunicazioni tra le Parti relative al verificarsi di una delle suddette cause di cessazione del contratto dovranno avvenire mediante raccomandata A/R o lettera con consegna a mani, sottoscritta per ricevuta dal destinatario.

Antonio Berdini